

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 15/05/2018

FATTO

Con riferimento ad un contratto di mutuo stipulato in franchi svizzeri, i ricorrenti chiedono l'accertamento della nullità della clausola che dispone la duplice conversione (Franchi Svizzeri/Euro) del capitale residuo in fase di estinzione del rapporto e la conseguente rideterminazione da parte dell'intermediario del capitale residuo dovuto in caso di estinzione, *“senza praticare la duplice conversione”*.

In particolare con il ricorso i ricorrenti espongono quanto segue:

- in data 29.05.2009 hanno sottoscritto con la banca un mutuo fondiario dell'importo di € 150.000,00 rimborsabile in 360 rate mensili posticipate (doc. 1);
- in data 25.11.2016, hanno richiesto ed ottenuto dal predetto istituto di credito un'ipotesi di conteggio estintivo del mutuo, in cui è indicato, a titolo di capitale residuo dovuto alla data dell'1.01.2017 l'importo di € 123.907,14 ed € 51.005,67 a titolo di rivalutazione (doc. 2);
- la clausola contrattuale che determina il meccanismo di indicizzazione dei tassi in caso di estinzione anticipata del rapporto (art. 7) deve considerarsi nulla, in virtù della sua contrarietà rispetto ai principi di trasparenza e buona fede di cui all'art. 36 del Codice del Consumo e artt. 115 e 116 del TUB.

Con le conclusioni la parte ricorrente chiede:

- “- accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi sopra esposti, la nullità della clausola contenuta nell'art. 7 del contratto di mutuo sottoscritto...in data 29.05.2009;*
- accertarsi e dichiararsi che il capitale residuo che deve essere restituito..., ai fini dell'anticipata estinzione del mutuo, è pari alla differenza tra la somma mutuata, ovvero € 150.000,00, e l'ammontare residuo delle quote capitale già restituite, queste ultime*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero (senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità), ovvero, in subordine, determinarsi ed indicarsi la diversa modalità di conteggio del capitale residuo che deve essere restituito...ai fini dell'estinzione anticipata del mutuo".

Con le controdeduzioni l'intermediario, confermata la piena legittimità del mutuo in valuta estera, richiama l'art. 4 del contratto che dispone che l'erogazione e il rimborso del mutuo siano regolati in euro, mentre la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero.

Illustra, altresì, il meccanismo di funzionamento del contratto in esame; assume che non vi sia alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare in caso di estinzione anticipata del rapporto e di averne compiutamente informato i clienti, in quanto: i) i clienti avevano ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale; ii) il foglio informativo riportava chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato; iii) nell'esecuzione del contratto, la banca aveva riepilogato le principali caratteristiche con note dell'1.03.2013 e del 16.03.2015; iv) non vi era alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola poiché l'andamento del franco svizzero poteva concretizzarsi sia in uno svantaggio che in vantaggio per i clienti.

Con le conclusioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso poiché infondato.

DIRITTO

La controversia oggetto del presente ricorso attiene alla contestazione delle modalità di calcolo previste contrattualmente (art. 7) per il conteggio di anticipata estinzione di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri, con conseguente richiesta di declaratoria della nullità della clausola del contratto relativa all'estinzione anticipata in quanto contraria rispetto ai principi di trasparenza e buona fede e rideterminazione dei conteggi estintivi da parte dell'intermediario resistente senza procedere al doppio meccanismo di rivalutazione.

Sulla base della documentazione agli atti risulta che il contratto in esame è stato stipulato per atto pubblico il 29.05.2009 (cfr. all. 1 ricorso e controdeduzioni) e che lo stesso, quantomeno sino alla data di presentazione delle controdeduzioni, sia ancora in corso di ammortamento (cfr. all. 3 controdeduzioni); il conteggio estintivo contestato da parte ricorrente (cfr. all. ti ricorso) è datato 25.11.2016, ed è calcolato all'1.01.2017.

Si riporta innanzitutto uno stralcio dell'art. 7 del contratto (cfr. copia del contratto allegato da parte ricorrente) contenente la clausola in contestazione: *"Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al <tasso di cambio convenzionale>, e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su <Il Sole 24 ore> nel giorno dell'operazione di rimborso".*

In sostanza la clausola in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l'importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.

La banca assume di aver compiutamente fornito tutte le informazioni precontrattuali necessarie a comprendere l'indicizzazione del mutuo al franco svizzero e di aver ricordato le condizioni applicate, anche durante il corso del rapporto con nota dell'1.03.2013 e del 16.03.2015 (cfr. all. ti 1-3 controdeduzioni).



A fronte di un capitale mutuato di € 150.000,00, il conteggio estintivo provvisorio versato in atti (datato 25.11.2016) evidenzia un capitale residuo di € 123.907,14, con una rivalutazione di € 51.005,67.

Ciò premesso, si osserva che la tematica dei mutui indicizzati al franco svizzero stipulati dall'intermediario resistente è già stata oggetto di numerose controversie portate all'attenzione dei Collegi ABF, in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto e i rischi connessi. In particolare la legittimità del disposto dell'art. 7 del contratto è stata sottoposta al vaglio del Collegio di Coordinamento ABF che ne ha statuito la nullità prevedendo che il cliente sia tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra somma mutuata e capitale già restituito.

Infatti, nella sua formulazione detta clausola non espone in maniera chiara e comprensibile da un consumatore il funzionamento concreto del meccanismo della doppia conversione (il Collegio di coordinamento nelle già citate decisioni nn. 5855 e 5866/2015 rileva, in particolare, l'assenza di indicazioni in ordine alle *“operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa)”*); analogamente non appare chiaro e comprensibile il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative al calcolo delle rate pagate in euro ma riferite ai tassi legati al franco svizzero (cfr. Corte di Giustizia, 30 aprile 2014, n. 26, causa 26/13, secondo cui *“l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che [...] il contratto [di mutuo deve] esporre in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera [...] nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che gliene derivano”*). La clausola risulta altresì ambigua *“su un piano grammaticale”* (v., ancora, la sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia) nella parte in cui fa riferimento al *“capitale restituito”* e non già al *“capitale residuo”*, riferimento che può determinare in capo al consumatore valutazioni erranee in ordine al costo dell'operazione, stante l'impossibilità di richiedere allo stesso un'interpretazione sistematica delle clausole negoziali che permetta di addivenire ad una corretta lettura dei criteri di calcolo adottati. In definitiva, la disposizione negoziale in esame, per come redatta, impedisce al mutuatario di comprendere il concreto funzionamento del meccanismo della duplice conversione del capitale residuo e quindi di valutare adeguatamente il rischio della doppia alea connessa all'andamento del cambio euro/franco svizzero (in tal senso, Coll. Roma, n. 5250/2014), nonché di capire su quale capitale andrà effettivamente determinato il rimborso anticipato. Essa appare in contrasto con i doveri di correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali che improntano la disciplina posta a tutela del consumatore e, pertanto, è da valutarsi come vessatoria (art. 4, paragrafo 2 della direttiva 93/13 CEE; art. 34, comma 2, cod. cons.).

Alla stregua di quanto sopra esposto, accertata la nullità della clausola contenuta nell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti, l'intermediario dovrà effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 menzionato. In altri termini, anche il caso di specie, così come altre posizioni decise da questo Arbitro in relazione alla medesima clausola oggetto di contestazione (cfr. Coll. Milano, nn. 4917/2017; 4501/2016), in esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che la resistente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola di cui è stata dichiarata la nullità. Resta fermo il dovere dell'intermediario di ricalcolare le somme eventualmente addebitate



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

in eccesso alla parte ricorrente per effetto della dichiarata nullità della clausola, poiché tale nullità non può che esplicitare i propri effetti *ex tunc*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio in accoglimento del ricorso accerta la nullità della clausola contestata e dispone che l'intermediario predisponga il conteggio estintivo di anticipata estinzione del mutuo ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA